

Da: Cub scuola Udine <Cubscuolaudine@teletu.it>
 Inviato: giovedì 14 febbraio 2013 07:49
 A: "Undisclosed-Recipient;"@istruzione.it
 Oggetto: sicurezza sul lavoro - comunicato sindacale
 Priorità: Alta

JC BASILIANO&SEDEGLIANO

 PROT. N.
 DATA

 8101A35e
 14/02/13

si trasmette l'accluso comunicato sindacale per l'affissione all'albo sindacale dei plessi/istituti dipendenti a norma delle vigenti disposizioni
 si ringrazia per l'attenzione
 per il coordinamento provinciale
 CUB Scuola
 Mauro De Agostini

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A SCUOLA: facciamo chiarezza.

La questione è regolata dal D.Lgs. 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 e 25/7/2012. Secondo queste norme:

- tutti i lavoratori (anche quelli della scuola) e gli studenti equiparati a lavoratori devono ricevere una **formazione particolare che riguarda solo la salute e la sicurezza del lavoratore** e che non ha nulla a che vedere con la formazione finalizzata ad addestrare il lavoratore alla propria mansione. Tale formazione è suddivisa in formazione generale (uguale per tutti) e formazione specifica (legata al tipo di attività).
- La formazione va svolta in orario di lavoro.** Infatti l'art. 37 comma 12 del TU 81/2008 recita testualmente: *"la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire [...] durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori"*. **Ciò significa che si dovrà sospendere l'attività didattica ovvero permettere il recupero delle ore impiegate nella formazione ovvero, là dove fosse dimostrata l'impossibilità a procedere diversamente, retribuire le ore impiegate per la formazione.**

Coloro che, colti da un eccesso di fantasia, pensassero di far rientrare questa formazione nelle attività di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti ricordino, a scanso di equivoci che alimenterebbero solo il contenzioso, due elementi fondamentali:

- il Tribunale di Verona, con sentenza della Sezione Lavoro n. 4611 del 20 gennaio 2011, si è pronunciato nel merito dichiarandone l'illegittimità;
- l'aggiornamento previsto dal CCNL Scuola (per i docenti va deliberato dal Collegio Docenti) è sempre relativo alla didattica e/o al miglioramento professionale.

Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia vanno di conseguenza computate nell'orario di lavoro non solo le 4-8 ore in presenza **ma anche le 4 on line previste dal piano regionale**

**LA SICUREZZA DEL PERSONALE E DEGLI STUDENTI CHE CI SONO AFFIDATI È UNA FACCENDA SERIA,
MESSA A RISCHIO DAI CONTINUI TAGLI ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA.**

**EVITIAMO CHE ANCHE QUESTO TERRENO DIVENTI PASCOLO DI FACCENDIERI E OCCASIONE DI SPRECHI. VIGILIAMO SULLA SERIETÀ DEI CORSI, PRETENDIAMO CHE, NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA, SIANO EFFETTUATI IN ORARIO DI SERVIZIO.**

CUB SCUOLA

via Tolmezzo 87 Udine